



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 8237/13

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCE

SEZIONE 1

14/03/2014

ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

TUCCARI GIUSEPPE

Presidente

DI MATTINA DOMENICO

Relatore

ROMANO AUGUSTO

Giudice

1698/1/14

PRONUNCIATA IL:

14 MAR. 2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

16 MAG. 2014

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sulla richiesta di misure cautelari e conservative iscritto nel R.G.R. con n. 8237/13 depositato il 26/11/2013

Il Segretario
IL SEGRETARIO DI SEZIONE

Gabriele Montanella

- avverso PROCESSO VERBAL n° 2013-01-30 IRAP 2008 IRPEF - IVA

- avverso PROCESSO VERBAL n° 2013-01-30 IRAP 2009 IRPEF - IVA

- avverso PROCESSO VERBAL n° 2013-01-30 IRAP 2010 IRPEF - IVA

- avverso PROCESSO VERBAL n° 2013-01-30 IRAP 2011 IRPEF - IVA

- avverso PROCESSO VERBAL n° 2013-08-02 IRAP 2008 IRPEF - IVA

- avverso PROCESSO VERBAL n° 2013-08-02 IRAP 2009 IRPEF - IVA

- avverso PROCESSO VERBAL n° 2013-08-02 IRAP 2010 IRPEF - IVA

- avverso PROCESSO VERBAL n° 2013-08-02 IRAP 2011 IRPEF - IVA

proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LECCE

controparte:

[REDACTED]

[REDACTED]

difeso da:

VILLANI MAURIZIO

VIA CAVOUR N. 56 73100 LECCE LE

IN FATTO

L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce con atto del 20.11.2013, depositato il 26/11/2013, chiedeva al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 472/97 e dell'art. 27, commi 5 – 6 e 7, del d.l. n. 185/2008, l'autorizzazione a procedere all'iscrizione d'ipoteca sui beni immobili di proprietà del Sig. [redacted] (indicati nell'allegato n. 2), al sequestro conservativo dei beni mobili (indicati nell'allegato n. 3) ed al pignoramento c/o terzi della quota parte di proprietà di [redacted] dei titoli (obbligazioni e Titoli di Stato) in deposito presso Banca Sella (indicati nell'allegato 4), per un valore complessivo di € 3.619.520,62 pari al doppio del credito vantato dall'amministrazione finanziaria.

Tale richiesta trovava fondamento nel processo verbale di constatazione redatto in data 30.01.2013 dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Otranto – a seguito di una verifica fiscale nei confronti dell'Azienda Agricola Scarcia Damiano.

Il Presidente di questa Commissione, esclusa la ricorrenza del presupposto dell'urgenza, fissava l'udienza per la trattazione dell'istanza, in camera di consiglio, dinanzi a questo collegio giudicante. Con controdeduzioni, depositate il 21.01.2014, il Sig. [redacted], in qualità di rappresentante dell'omonima Azienda Agricola, rappresentato e difeso come in atti, si opponeva alla richiesta di misure cautelari proposta dall'Agenzia delle Entrate di Lecce, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'istanza per difetto assoluto di motivazione, per essersi l'ufficio limitato a trasporre nell'istanza gli importi oggetto della misura cautelare mediante un recepimento acritico del p.v.c.; in subordine e nel merito, chiedeva il rigetto per mancanza di entrambi i presupposti previsti dalla legge per emettere il provvedimento di iscrizione d'ipoteca, sequestro conservativo e pignoramento c/o terzi (*periculum in mora e fumus boni iuris*), e a dimostrazione di ciò provvedeva al deposito di n. 43 allegati.

MOTIVAZIONE

La richiesta di misure cautelari in esame trova il proprio presupposto nel processo verbale di contestazione redatto in data 31.01.2013 dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Otranto – e relativo agli anni d'imposta dal 2008 al 06.12.2012, a seguito di una verifica fiscale eseguita nei confronti dell' [redacted]

Le violazioni contestate hanno determinato un carico complessivo di € 1.802.354,00, oltre interessi. L'esame della richiesta misura cautelare non può essere effettuato senza prima richiamare espressamente quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 472/97, il quale testualmente prevede: <<In base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda. A tal fine l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.>>

Orbene, dal tenore della norma è agevole evincere come affinché l'Ufficio possa richiedere l'adozione di misure cautelari è necessario che sussista un "fondato timore" di perdere la garanzia del credito e non vedere così soddisfatta la propria pretesa.

In relazione al "fondato timore", dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il pericolo di perdere la garanzia deve essere attuale e deve essere fondato su elementi obiettivamente sintomatici di un pericolo reale e non basato semplicemente su generici apprezzamenti psicologici e personali.

In particolare, il "*periculum in mora*", deve essere valutato con riferimento sia a dati oggettivi, quali ad esempio l'entità della pretesa erariale, sia a dati soggettivi, ossia con riferimento ai comportamenti del debitore, da cui possa evincersi la volontà di sottrarsi all'esecuzione, depauperando in tal modo il patrimonio. (Cass., sez. III, n. 6460 del 17 luglio 1996 ; Cass., sez. II, n. 2139 del 26 febbraio 1998)

E' quindi necessario dedurre e dimostrare che il contribuente abbia posto in essere o sia in procinto di porre in essere atti di disposizione o, comunque, comportamenti che mettano a rischio il credito vantato dal Fisco.

Tanto premesso, dall'istanza proposta dall'Agenzia delle Entrate si evince che il *periculum in mora* nel caso *de quo* è stato dall'Ufficio ravvisato nelle seguenti circostanze:

- a) la pretesa impositiva avanzata dall'Ufficio è relativa a somme ingenti;
- b) le imposte dovute sono state accertate mediante indagini finanziarie e mediante il processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza;
- c) alla società [redacted] l. sono stati concessi in comodato d'uso, a tempo indeterminato, n. 15 immobili (fabbricati) di proprietà di [redacted];
- d) nei confronti di [redacted] è stata inviata alla Procura della Repubblica apposita notizia criminis per l'ipotesi di reato previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 10/3/2000, n. 74.

Ebbene, prendendo in considerazione le singole circostanze, come innanzi riportate, si può ravvisare che il *periculum in mora* non sussiste per nessuna di esse:

- a) il requisito della somma ingente non è previsto da alcuna norma;
- b) le indagini e il p.v.c. sono solo il presupposto processuale ma non possono motivare il pericolo;
- c) il contratto con la [redacted] è un semplice contratto di comodato d'uso senza perdita della proprietà e, peraltro, registrato in periodo non sospetto (30.12.2009), ovvero ben tre anni prima della verifica della Guardia di Finanza iniziata il 06.12.2012;
- d) il Sig. [redacted] non ha ricevuto alcuna notizia di reato nei suoi confronti né l'Ufficio ha provato nulla.

Alla luce di tanto, l'Ufficio non ha assolutamente dimostrato il fondato pericolo della riscossione, sia perché tutti gli elementi indicati non sono previsti tassativamente dalla legge sia perché la parte ha dimostrato di non volersi liberare di alcun bene.

Al contrario, il contribuente ha dimostrato di non aver compiuto alcun atto di sottrazione dei beni (mobili ed immobili), come peraltro risulta da tutti gli allegati mai contestati dall'Ufficio, nemmeno in sede di discussione orale.

Del pari, non vi è, tanto meno, traccia di movimentazioni bancarie operate dal Sig. [redacted] che facciano temere il pericolo della mancata riscossione.

A ciò si aggiunga che, nonostante l'art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997 faccia riferimento solo al fondato pericolo della riscossione e non prende assolutamente in considerazione il *fumus boni iuris*, in ogni

caso, il contribuente *ad abundantiam* ha dimostrato con i 43 allegati di aver giustificato tutte le movimentazioni bancarie in entrata ed in uscita.

Peraltro, la richiesta di misure cautelari è stata avanzata sulla base del p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza in data 30 gennaio 2013, a seguito della verifica iniziata il 06.12.2012 e conclusa il 30.01.2013, con la pretesa da parte degli organi verificatori che, in pochissimi giorni e soprattutto in concomitanza con le feste natalizie, il contribuente giustificasse tutte le movimentazioni bancarie dal 2008 al 2012, ovvero per ben 5 anni d'imposta.

Nell'impossibilità di documentare tutto in poco tempo, il Sig. _____ ha chiesto in sede di verifica un congruo termine per poter produrre le relative giustificazioni, termine tuttavia che non gli è stato assolutamente concesso.

Di conseguenza, la mancata giustificazione delle movimentazioni bancarie non è dipesa dalla cattiva volontà del contribuente, bensì dal fatto che la Guardia di Finanza non ha concesso un congruo termine per l'esibizione di documentazione atta a comprovare quanto illegittimamente contestato.

In ogni caso, si ribadisce, il Sig. _____ ha depositato 43 allegati per giustificare tutte le relative movimentazioni bancarie e l'Ufficio non ha contestato nulla in merito, neppure in sede di discussione orale.

Oltretutto, l'Agenzia sino ad oggi ha notificato al contribuente solo l'avviso di accertamento per l'anno 2008, che peraltro questa stessa Sezione ha sospeso con ordinanza del 14/03/2014.

PQM

La Commissione rigetta la richiesta di adozione di misure cautelari prot. 100198/2013 del 20.11.2013 per totale difetto di motivazione.

Spese compensate.

Lecce, 14/03/2014

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

